

REGOLAMENTO DIDATTICO
D.D.G. 20 marzo 2013, prot. n. 196
Esposto all'Albo dell'Istituto in data 29 aprile 2013, prot. n. 819

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- b) per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) per Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
- d) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
- e) per ANVUR, L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- f) per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- g) per Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
- h) per Consiglio Accademico, il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
- i) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- j) per statuto, lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
- l) per regolamento, il regolamento concernente "ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" DPR 8 luglio 2005 n. 212;
- m) per regolamenti didattici, i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
- n) per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

- o) per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma di specializzazione, i diplomi accademici e di formazione alla ricerca in campo artistico ed il diploma di perfezionamento o master;
- p) per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- r) per credito formativo accademico, più brevemente credito, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- s) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- t) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, agli stage, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- u) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- v) per settori artistico-disciplinari, i settori determinati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto n. 89 del 3 luglio 2009 e successive modifiche;
- w) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

Art. 2

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in conformità alle disposizioni della legge, dello Statuto, ai criteri generali contenuti nel regolamento generale sull'autonomia, e ai conseguenti decreti ministeriali.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 3

Titoli e corsi

1. L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria rilascia i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine di un corso di perfezionamento.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

3. L'Accademia rilascia per ogni diploma conseguito, come supplemento una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

4. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

5. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il conseguente decreto del Ministro di cui all'articolo 6 del DPR 8 luglio 2005 n. 212.

7. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale ha identico valore legale del dottorato di ricerca universitario.

8. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

9. I corsi sono attivabili presso la Scuola su richiesta del Dipartimento con delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la necessaria copertura finanziaria, con parere del CNAM e conseguente autorizzazione ministeriale.

10. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

11. Agli esami finali previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4

Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

1. L'Accademia svolge attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici, scientifici e professionali elevati. A tal fine, l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. L'Accademia può attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nel proprio bilancio, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione: fra queste attività rientrano :

- a) corsi di perfezionamento breve;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di preparazione agli esami di stato;
- d) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
- e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nei regolamenti dei singoli corsi. Alla attribuzione dei compiti didattici l'Accademia provvede nell'ambito della programmazione annuale.

4. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

5. Le attività di produzione artistica e ricerca sono individuati da appositi piani triennali proposti dai dipartimenti e regolati da specifici regolamenti.

Art. 5

Ordinamento didattico generale

L'Ordinamento didattico generale determina l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei corsi di vario livello appartenenti alle Scuole e ne attribuisce l'afferenza ai Dipartimenti.

Negli ordinamenti didattici sono specificati:

- a) la denominazione dei corsi di studio;

- b) il dipartimento e la scuola di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
- d) la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
- e) l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;
- f) eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari;

L'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole.

In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole sono individuati, ai sensi del DPR 8 luglio 2005 n. 212, come segue:

DIPARTIMENTI e SCUOLE

- Dipartimento di Arti visive : Scuole di Pittura, Scultura, Grafica, Decorazione.
- Dipartimento di Progettazione e arti applicate: Scuole di Scenografia, Restauro, Progettazione artistica per l'impresa, Nuove tecnologie dell'arte.
- Dipartimento di Comunicazione e didattica dell' arte : Scuole di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo , Didattica dell'arte.

Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'articolazione dei Dipartimenti e delle Scuole, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi Corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.

2. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei Corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i Corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

3. I Corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dal D.M. 10.9.2010, n.249).

4. I corsi di studio istituiti dall'Accademia sono quelli di cui all'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6

Strutture didattiche

1. Sono Strutture didattiche dell'Accademia:

- a) i Dipartimenti
- b) le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione;
- c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.

2. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

Art. 7

Dipartimenti

1. Il Dipartimento coordina l'attività didattica e di ricerca ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in esso ricomprese. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei Corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i Corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione di ogni singolo docente di prima e di seconda fascia ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa, sia per quanto attiene ai metodi.
3. Il Dipartimento concorre alla organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza e ne propone i limiti di accesso ai posti, in base alla pianificazione culturale in relazione al piano di sviluppo e alle risorse finanziarie.
4. Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.
5. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica, di ricerca e produzione artistica, dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi.
6. Possono far parte del Dipartimento unità di personale tecnico, amministrativo e ausiliario ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio Accademico e su proposta del Consiglio di Dipartimento per tutti gli aspetti di gestione dello stesso anche sotto il profilo amministrativo.
7. Il Dipartimento avanza richieste al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di risorse e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica svolta e in programmazione.
8. Ad ogni Dipartimento compete una dotazione di risorse a carico dell'Accademia. Fanno parte della dotazione annuale del Dipartimento le risorse specificamente dirette ad esso, previa richiesta dello stesso e comunque proporzionalmente al numero di Scuole e Corsi afferenti al Dipartimento. Fanno parte altresì della dotazione annuale del Dipartimento i proventi delle eventuali prestazioni derivanti dalle attività di ricerca, progettazione e produzione artistica, da consulenze e convenzioni esterne.

9. Ogni tre anni il Consiglio di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di Scuola, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei Corsi di studio ad essa afferenti e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi.

10. I Dipartimenti dell'Accademia sono: Dipartimento di Arti visive, Dipartimento di Progettazione e arti applicate, Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte.

11. Sono organi del Dipartimento:

- a) Il Coordinatore di Dipartimento
- b) Il Consiglio di Dipartimento
- c) la Giunta di Dipartimento

Art. 8

Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, resta in carica tre anni; è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti al Dipartimento, ed è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto; il Coordinatore viene eletto con voto segreto a maggioranza relativa degli aventi diritto. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

2. Il Coordinatore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento;

3. Il Coordinatore di Dipartimento può nominare tra i professori di ruolo facenti parte del Consiglio di Dipartimento un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative;

4. Il Coordinatore di Dipartimento cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali; promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene rapporti con gli Organi accademici; predispone le relazioni per le necessità di funzionamento dello stesso e delle Scuole ad esso afferenti da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione; predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti; propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni con le Università e gli Enti interessati; programma l'utilizzo delle attrezzature necessarie per la preparazione dei corsi di I e II

livello attivati, dei corsi di formazione alla ricerca; presenta annualmente al Consiglio Accademico una relazione relativa agli strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e coordina la gestione delle risorse assegnate.

Art. 9

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Coordinatore di Dipartimento che la presiede e da due professori eletti tra i Coordinatori di Scuola di cui al successivo articolo 11, e dal segretario amministrativo con voto consultivo.
2. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Coordinatore del Dipartimento. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita, si procederà ad elezioni integrative.
3. La Giunta dura in carica per tre anni accademici: il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Alla Giunta del Dipartimento competono le seguenti attribuzioni: collabora con il Coordinatore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art. 8; esercita a titolo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. Chiede al Consiglio Accademico l'attivazione delle discipline a contratto necessarie a garantire il piano formativo deliberato con cadenza triennale dal Consiglio Accademico.

Art. 10

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da tutti i docenti ad esso afferenti, da un segretario amministrativo, da uno studente eletto fra tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi afferenti al Dipartimento, ha durata triennale, con voto consultivo;
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'attività del Dipartimento ed esercita le competenze previste all'art. 7 del presente regolamento.
3. Il Consiglio detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività didattiche, di ricerca e produzione artistica; dei mezzi e degli strumenti in dotazione; approva le proposte formulate dal Coordinatore; può delegare proprie attribuzioni alla Giunta; propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra accademici.
4. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce su convocazione del Coordinatore di Dipartimento o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti e nel rispetto dei termini previsti dal Consiglio Accademico.
5. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti

alla votazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario, il cui originale resta a disposizione presso il Dipartimento dell'Accademia.

Art. 11

Scuole

1. La Scuola è la struttura che accoglie i Corsi di Studio comunque denominati raggruppati per materie omogenee.

La Scuola, ha la responsabilità didattica dei Corsi dei differenti livelli in essa attivati.

La Scuola programma e coordina l'attività didattica dei Corsi di diploma di primo e secondo livello e di specializzazione; collabora con i Dipartimenti nella programmazione e nel coordinamento dei Master di primo e secondo livello, e dei Corsi di formazione alla ricerca.

La Scuola all'inizio di ogni anno accademico pubblica nel Manifesto didattico gli insegnamenti attivati ogni anno, la durata dei corsi, i crediti assegnati, le propedeuticità, le modalità di iscrizione ai corsi attivati, la distribuzione degli studenti nei corsi di insegnamento.

2. Sono Organi della Scuola:

- a) Il Coordinatore di Scuola;
- b) Il Consiglio di Scuola;

La Scuola è retta dal Consiglio di Scuola

a) Il Consiglio di Scuola è composto dai coordinatori dei Corsi di studio in essa ricompresi e da due studenti;

b) il Consiglio di Scuola determina l'attribuzione dei compiti didattici annuali, comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato, in base alle norme contrattuali che regolano il possibile carico di impegni istituzionali di ciascun professore nell'ambito del proprio monte ore annuo;

c) prima dell'inizio di ogni anno accademico, entro il mese di settembre, il Consiglio di Scuola assicura il coordinamento generale delle attività didattiche, di orientamento e di tutorato promosse dalla Scuola medesima e da tutte le strutture didattiche attivate all'interno di quest'ultima. Accoglie e armonizza i progetti didattici dei Consigli dei Corsi di studio, favorendone l'attuazione in sede di Consiglio di Dipartimento;

e) ciascuna Scuola è normata da un proprio regolamento didattico stabilito in sede di Consiglio di Scuola, in conformità ai criteri generali contenuti nel Regolamento generale.

3. Il regolamento didattico della Scuola norma i seguenti punti:

- a) obiettivi formativi generali della Scuola;
- b) procedure di attribuzione e di attuazione dei compiti didattici annuali, comprese le attività di orientamento e tutorato;
- c) procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

- d) modalità di valutazione dello studio individuale dello studente;
- e) valutazione della preparazione iniziale dello studente;
- f) criteri di iscrizione ai corsi di insegnamento ;
- g) criteri di ammissione e di frequenza ai Corsi;
- h) organizzazione delle attività formative propedeutiche;
- i) riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Accademie o Università di altri paesi, sentiti i Consigli dei Corsi di studio;
- l) approvazione di progetti di sperimentazione didattica.

Art. 12

Corsi di studio

1. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 13

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di diploma accademico di I e II livello, dei Corsi di specializzazione, dei Corsi di formazione alla ricerca, dei Master e dei Corsi di perfezionamento, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.
2. Il Regolamento didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione. E' proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a) la denominazione del Corso di studi e la Scuola di afferenza;
 - b) la durata del Corso;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei Settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - e) gli obiettivi formativi specifici;
 - f) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

- g) la tipologia delle forme didattiche - anche a distanza - degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - h) la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - i) le regole sugli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione di studenti non impegnati a tempo pieno;
 - j) le modalità di riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in altri corsi di studio dell'Accademia o di altre Accademie o Università;
4. L'insieme dei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, una volta approvati, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nel Manifesto degli studi dell'Accademia.

Art. 14

Istituzione dei Corsi di Studio, attivazione e disattivazione

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e previa approvazione ministeriale e conseguente integrazione del presente regolamento.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un Corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
3. Il Consiglio di Amministrazione, delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.
4. Un Corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del Corso;
 - b) Il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;
 - c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) Il regolamento didattico del Corso secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
 - e) Il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f) Le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h) La sede di svolgimento del Corso;
 - i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k) Il piano di fattibilità finanziario;
 - l) Le risorse economiche disponibili;
 - m) Il Dipartimento o la Scuola di riferimento del Corso.

5. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi inter-Scuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi inter-Universitari). I regolamenti dei Corsi di studi inter-Scuole e inter-Universitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
6. Il Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Corsi e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun Corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla eventuale modifica o disattivazione dei Corsi.
7. In caso di disattivazione di un Corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro Corso di studi.
8. I corsi di studio di secondo livello possono essere istituiti solo se già attivati i corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 15

Crediti formativi accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei crediti formativi accademici, di seguito denominati "CFA".
2. Per CFA s'intende la misura dell'impegno dello studente finalizzato all'apprendimento, comprensivo sia delle attività svolte in accademia che dello studio individuale.
3. Al CFA, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole Scuole, entro il limite del 20 per cento.
4. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
5. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna Scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento, ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal presente regolamento didattico.
7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso anche in altre scuole o dipartimenti della stessa Istituzione o in altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o Università o della Formazione Tecnica Superiore

di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla Istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico. A tal fine è istituita una commissione interdipartimentale con decreto direttoriale.

8. Nell'ambito delle attività di coordinamento dipartimentale possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conosciuti, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

9. Le Istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali già maturate nella specifica disciplina.

Art. 16

Conseguimento dei Titoli di studio e durata dei Corsi

1. Per conseguire il Diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il Diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il Diploma di perfezionamento o Master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni Corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del presente regolamento.

Art. 17

Ammissione ai Corsi

1. Per essere ammessi ad un Corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
2. Per l'ammissione ai Corsi di primo livello, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g del DPR 18/07/05 n. 212, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine l'Accademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di conoscenza per l'accesso ai Corsi e può attivare attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Per essere ammessi ad un Corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in

possesso di Diploma accademico di primo livello o di Diploma di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali, occorre altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al Corso di secondo livello.

4. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso di Diploma accademico di primo livello o di Diploma di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi. L'ammissione al Corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

5. Per essere ammessi ad un Corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di Diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un Corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di Diploma accademico di primo livello o di Diploma di laurea di primo livello. Le Istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del Diploma accademico di secondo livello o della Laurea magistrale.

7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a Corsi è deliberata dalla Istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

8. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dall'Accademia mediante delibera del Consiglio Accademico in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

9. I regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica.

10. Ove sia riscontrata la presenza di eventuali debiti, le strutture didattiche potranno prevedere l'istituzione di attività formative integrative.

11. Le attività formative propedeutiche e integrative possono essere svolte da docenti anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei docenti all'art. 43.

Art. 18

Rapporti internazionali

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti Corsi di studio con periodi alternati di formazione presso Università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l'Università convenzionata.
2. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai Corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
3. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Accademia aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea (LLP-Erasmus) e ad altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali, a qualsiasi livello di Corso di studio.
4. L'Accademia può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
 - a) la frequenza di corsi di insegnamento;
 - b) il superamento di esami di profitto;
 - c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea specialistica, della tesi anche usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - d) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni dipartimentali.
5. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.
6. L'Accademia favorisce inoltre la mobilità dei docenti e tutte le attività previste dal progetto LLP-Erasmus secondo un principio di reciprocità con le Istituzioni partner, mettendo a disposizione dei docenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza necessaria.

Art. 19

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento, delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici conseguiti a livello nazionale e/o all'estero;
2. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di di-

ploma di I livello o di diploma di II livello con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente secondo un piano di studi assegnato dall'Accademia;

3. I crediti acquisiti con esami sostenuti presso Università o Accademie nazionali o estere possono essere riconosciuti dall'Accademia secondo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17/05/99 n. 144.

Art. 20

Orientamento e tutorato

1. L'Accademia promuove attività di orientamento svolte e coordinate dal dipartimento previste nel calendario didattico.
2. L'Accademia anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, fornisce un'ampia pubblicità sui percorsi formativi, nonché di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno, diffonde un manifesto con tutte le notizie utili anche ai fini delle immatricolazioni ed iscrizioni per l'anno accademico successivo.
3. In materia di orientamento alla scelta accademica, l'Accademia predispone un piano di attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli Istituti secondari superiori o anche con Enti pubblici e privati.
4. L'Accademia fornisce mediante attività di tutorato informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a tal fine possono essere utilizzate specifiche figure di tutor i cui requisiti e compiti sono individuati dal Dipartimento e proposte al Consiglio Accademico per la successiva deliberazione.
5. L'Accademia può organizzare Corsi di recupero non obbligatori e Corsi serali, anche come servizio aperto al territorio;
6. In materia di orientamento post-accademico, l'Accademia attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
7. L'Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, avvalendosi, con oneri a carico del bilancio accademico, anche di studenti e di personale qualificato, prevedendo, altresì, attività di assistenza didattica personalizzata.
8. Per un migliore svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Accademia può attivare con delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione un Centro per l'Orientamento e il Tutorato.

TITOLO III

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 21

Diploma Accademico di primo livello

1. Il Diploma Accademico di primo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
2. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. La durata normale del Corso di primo livello è di tre anni, per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio.
4. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 33.

Art. 22

Diploma Accademico di secondo livello

1. Il Diploma Accademico di secondo livello è conseguito al termine del Corso di diploma accademico di secondo livello.
2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
3. Nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri "curricula" o in altri Corsi di primo livello dell'Accademia o di altre Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni, l'Istituzione può prevedere una verifica dei contenuti formativi.
4. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso.
5. Per conseguire il Diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il Diploma di primo livello e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

Art. 23

Diploma Accademico di Specializzazione

1. Il Diploma Accademico di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di specializzazione.

2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/05.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di specializzazione, la durata del Corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono proposti dalle strutture competenti e approvati dal Consiglio Accademico.
4. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del direttore dell'Accademia.
5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360 comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. La durata normale dei Corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
6. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 33. I regolamenti didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 24

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca

1. Il Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca è conseguito al termine del Corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente.
2. Ha l'obiettivo di formare esperti nell'ambito di un particolare settore disciplinare o di un'aggregazione di più Settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
3. Si accede ai Corsi mediante concorso pubblico bandito dall'Accademia.
4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
5. I Corsi di formazione alla ricerca sono attivati, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005, in via sperimentale, su proposta del Dipartimento e successiva approvazione del Consiglio Accademico, con decreto del Ministro.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di formazione alla ricerca e al finanziamento delle borse di studio per i Corsi stessi.
- 7.

Art. 25

Corsi di perfezionamento scientifico e Master

1. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale.
2. L'offerta didattica dei Diplomi di perfezionamento o Master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente e deve essere approvata dal Ministero che ne verifica la coerenza con le linee guida appositamente predisposte dal CNAM.
3. L'Accademia può attivare Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico. La durata dei Master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA.
5. L'Accademia può istituire, in base ad accordi di cooperazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
6. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

Art. 26

Attività didattiche speciali e integrative

1. I Corsi di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
2. I Corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.
7. Le modalità di accesso ai Corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
3. I Corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.
4. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

5. Presso l'Accademia è istituita la Scuola libera del nudo, nelle modalità previste all'art. 4 comma 4 del presente regolamento.

6. La Scuola non rilascia diplomi e la frequenza non è obbligatoria. L'Accademia annualmente presenta le attività della Scuola.

Art. 27

Manifesto degli studi

1. Di norma entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

- a) Il regolamento e l'articolazione didattica di ciascun Corso di studio;
- b) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- c) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
- d) le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- e) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Accademia e per via telematica.

Art. 28

Calendario ed organizzazione delle lezioni

Premesso che l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre le attività didattiche possono essere anticipate in sede di calendario accademico.

1. Le lezioni, di norma, iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di giugno.
2. Il calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. Tale calendario può prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestrali, annuali, ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

Art. 29

Articolazione delle attività didattiche

1. I responsabili delle strutture didattiche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dal Consiglio Accademico sentiti i Dipartimenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
3. Nell'ambito della programmazione didattica annuale le strutture didattiche propongono il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali, ferma restando la libertà di insegnamento di ciascun docente.

4. L'impegno orario relativo al lavoro formativo dello studente svolto nelle forme tipiche (lezioni, esercitazioni, laboratorio, seminari ed altre richieste dal corso di insegnamento), è regolamentato nel rispetto dei limiti previsti dai decreti ministeriali relativamente al tempo da dedicare al lavoro individuale.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere integrati ed affidati alla collaborazione di più docenti.
6. Le strutture didattiche possono deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata, non attivati all'interno di ciascun Corso, siano mutuati da altri Corsi anche appartenenti a Scuole diverse, soprattutto per quanto attiene alla formazione di base. I Dipartimenti possono altresì deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia o durata non attivati nell'Accademia possano essere mutuati da altre Istituzioni o Università. Il Consiglio Accademico a tal proposito può attivare specifiche convenzioni, su richiesta dei Dipartimenti.
7. I Dipartimenti possono deliberare la suddivisione dei corsi di insegnamento, tenendo presente il numero dei frequentanti, le particolari caratteristiche e la tipologia di tali corsi, l'adeguatezza delle aule e delle altre strutture utilizzate. Essi fissano le modalità di suddivisione degli studenti e verificano annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.

Art. 30

Piani di studio

1. Il Consiglio Accademico, su proposta dei Dipartimenti, delibera con cadenza triennale, il piano generale degli studi comprese le propedeuticità in conformità ai decreti ministeriali relativi.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studi comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali o alternative e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Lo studente presenta il piano di studio alla segreteria didattica nei termini e nelle modalità previsti. L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia da essi previsti.
4. Lo studente ha comunque diritto a proporre modifiche al piano di studi già approvato secondo i termini e le modalità previsti nel successivo anno accademico.

Art. 31

Esami di profitto ed altre verifiche

1. L'esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

2. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una Università o Istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali Istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento della struttura didattica di origine.
3. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel Corso di studio cui è iscritto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti e deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. La preparazione del candidato che non consegue il voto minimo viene considerata insufficiente e verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si potranno tenere di norma, come gli esami, a conclusione del Corso o entro una limitazione temporale prevista dal regolamento del Corso, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità" verbalizzato a cura del docente responsabile del Corso.
7. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
8. Non è possibile sostenere nell'ambito della stessa sessione annualità differenti della stessa disciplina. E' sempre obbligatorio sostenere le annualità della stessa disciplina secondo l'ordine propedeutico.

Art. 32

Commissioni di esame

1. La Commissione, nominata dal Direttore dell'Accademia su proposta del coordinatore di Dipartimento, è costituita da almeno tre professori. Il professore responsabile dell'insegnamento presiede la commissione. Nel caso in cui il professore ufficiale dell'insegnamento sia un professore a contratto, il secondo componente della commissione dovrà essere un professore di ruolo di prima o seconda fascia.
2. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno 2 membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.
3. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.

4. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione può far parte anche un cultore della materia, a cui il Consiglio Accademico, su proposta della struttura didattica, abbia riconosciuto a questo fine tale qualifica.
5. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice.
6. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria studenti, alla conclusione di ciascuna sessione d'esame.

Art. 33

Prove finali e conseguimento del titolo

1. Al termine del Corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo piano di studi del corso.
3. Le modalità della prova comprende l'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
5. La discussione della prova finale è pubblica.
6. Le Commissioni d'esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno cinque docenti dell'Accademia. Il Presidente della Commissione deve essere di norma un docente afferente alla Scuola che rilascia il titolo.
7. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
8. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a tre membri.
9. Nei Corsi di studi inter-Scuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.
10. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 34

Calendario esami

1. L'Accademia rende noto agli studenti all'interno del calendario didattico la programmazione degli appelli di esame, prevedendo tre sessioni di esami ordinarie, di cui due al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico. E' prevista inoltre una sessione straordinaria da svolgersi nel periodo febbraio/marzo dell'anno successivo.

Per ogni sessione è possibile prevedere due appelli d'esame.

2. Per lo svolgimento degli esami di Diploma accademico la struttura didattica stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.

3. Il calendario degli esami è emanato con decreto del Direttore dell'Accademia di norma almeno una settimana prima dell'inizio degli esami.

4. Può essere previsto un appello straordinario per pertinenti motivi documentati .

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 35

Studenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio di primo e di secondo livello, ai Corsi di specializzazione, ai Corsi di formazione alla ricerca, e ai Corsi di perfezionamento o Master.

2. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni, e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti.

3. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo Corso di studio.

4. Per ciò che attiene i diritti e i doveri degli studenti, l'Accademia predispone, ai sensi dello Statuto, specifico Regolamento degli Studenti.

Art. 36

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Le domande di immatricolazione ai Corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi.
4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Dipartimento interessato, che delibererà in proposito.
5. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi, anche in altre Accademie o Università.

Art. 37

Proseguimento degli studi, trasferimenti, passaggi di Corso

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria di studenti provenienti da altre Accademie e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento conseguita, sono subordinate ad approvazione da parte dell'Accademia, che valuta, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Accademie italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Accademico su proposta dei Dipartimenti competenti. Per i Corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti resi disponibili a seguito della programmazione annuale. L'eventuale selezione avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e, in mancanza, sulla base del voto di diploma della scuola superiore.
2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri Corsi appartenenti alla medesima Scuola o a Scuola diversa attivate nell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il Dipartimento stabilisce i criteri generali concernenti le modalità di convalida dei crediti già acquisiti.

3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono determinati annualmente dal C.A. e pubblicati nel manifesto annuale degli studi.

Art. 38

Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso interruzione degli studi.

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La certificazione della frequenza e l'ammissione alle verifiche di profitto sarà effettuata dal docente su apposita scheda. La percentuale di assenze non giustificate che è possibile effettuare non può superare il 20% della totalità delle attività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.

2. I regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.

3. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico.

Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.

4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

5. Lo studente si considera fuori corso quando, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.

Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera Accademica entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Corso.

In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.

L'Istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.

6. Lo studente che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a rifrequentare le attività formative previste dal regolamento del Corso di studi per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo Corso di studi. Inoltre gli esami sostenuti nello specifico anno accademico mantengono la loro validità.

7. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto nel successivo anno accademico al solo pagamento delle tasse di iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.

Il regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

Lo studente può chiedere, durante la durata legale del Corso di studi di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 39

Certificazioni

1. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. In caso di rinuncia dello studente, di cui agli artt. 34 e 37 del presente regolamento, l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.

4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti direttoriali sono definitivi.

Art. 40

Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'A.R.D.I.S. e con gli enti a ciò preposti.

2. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 41

Attività formative e culturali degli studenti

1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture accademiche attività da essi gestite con finalità formative, culturali e sportive, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili delle strutture autorizzano a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento di attività istituzionali.

Art. 42

Codice di comportamento

1. Il personale dell'Accademia e gli studenti devono favorire, anche con il loro comportamento una civile convivenza. Fermo restando quanto previsto in materia disciplinare per il personale docente e amministrativo, nei confronti degli studenti che con il loro comportamento scorretto pregiudicano tali attività, sarà promosso un procedimento disciplinare che potrà comportare:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea da uno o più corsi o da esami di profitto o finali;
- c) sospensione temporanea dagli studi.

2. L'Accademia emana il e il Regolamento sulle norme di comportamento cui si rinvia.

Art. 43

Associazioni e cooperative studentesche.

1. L'Accademia indice, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative.

Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.

2. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 44

Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle attività accademiche.

Art. 45

Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite a cura degli uffici dell'Accademia mediante:
 - a) comunicazioni scritte;
 - b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;
 - c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa;
 - d) comunicazioni per via telematica.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Norme transitorie

1. L'Accademia assicura la conclusione dei Corsi e il rilascio dei relativi Titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a Corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione l'Accademia riformula in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle Istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6 del DPR 8/07/05 n. 212. Tale disposizione si applica anche ai Corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
3. E' previsto un periodo di un anno accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'afferenza dei docenti nei Dipartimenti secondo procedure definite dal Consiglio Accademico.
4. In via transitoria e fino alla costituzione delle strutture didattiche a regime, ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato tra i docenti di ruolo, con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
5. In via transitoria nelle more dell'adozione da parte degli organi competenti degli specifici Regolamenti di Corso, si fa riferimento alle norme generali previste dal presente Regolamento e agli ordinamenti dei Corsi allegati allo stesso.

Art. 47

Norme finali

1. In via transitoria e fino alla costituzione delle strutture didattiche a regime, ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato tra i docenti di ruolo, con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico;
2. L'afferenza dei docenti nei dipartimenti avverrà secondo procedure definite dal Consiglio Accademico;
3. In via transitoria nelle more dell'adozione da parte degli organi competenti degli specifici regolamenti di corso, si fa riferimento alle norme generali previste dal presente regolamento;
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
6. Il presente Regolamento è in attesa dell'approvazione da parte del MIUR, pertanto potrà subire variazioni.

Art. 48

Modifiche del Regolamento didattico di Accademia

1. Modifiche al presente Regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento didattico è stato deliberato dal Consiglio Accademico in data 27 aprile 2012 e successivamente modificato dallo stesso Organo in data 18 febbraio 2013 su indicazioni ministeriali.

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.

F.to il Direttore
Prof. Rocco Lazzaro

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	1
Definizioni	
Art. 2	2
Finalità	

TITOLO II ORDINAMENTO DIDATTICO STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 3	2
Titoli e corsi	
Art. 4	3
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata	
Art. 5	4
Ordinamento didattico generale	
Art. 6	5
Strutture didattiche	
Art. 7	5
Dipartimenti	
Art. 8	6
Coordinatore di Dipartimento	
Art. 9	7
Giunta di Dipartimento	
Art. 10	7

Consiglio di Dipartimento

Art. 11 Scuole	8
Art. 12 Corsi di studio	9
Art. 13 Regolamenti didattici dei Corsi di studio	9
Art. 14 Istituzione dei Corsi di Studio, attivazione e disattivazione	9
Art. 15 Crediti formativi accademici	10
Art. 16 Conseguimento dei Titoli di studio e durata dei Corsi	11
Art. 17 Ammissione ai Corsi	12
Art. 18 Rapporti internazionali	13
Art. 19 Riconoscimento di studi compiuti all'estero	13
Art. 20 Orientamento e tutorato	14

TITOLO III

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 21 Diploma Accademico di primo livello	14
--	----

Art. 22 Diploma Accademico di secondo livello	15
Art. 23 Diploma Accademico di Specializzazione	15
Art. 24 Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca	15
Art. 25 Corsi di perfezionamento scientifico e Master	16
Art. 26 Attività didattiche speciali e integrative	17
Art. 27 Manifesto degli studi	17
Art. 28 Calendario ed organizzazione delle lezioni	17
Art. 29 Articolazione delle attività didattiche	18
Art. 30 Piani di studio	18
Art. 31 Esami di profitto ed altre verifiche	18
Art. 32 Commissioni di esame	19
Art. 33 Prove finali e conseguimento del titolo	20
Art. 34 Calendario esami	21

**IV
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

Art. 35 Studenti	21
Art. 36 Immatricolazioni ed iscrizioni	21
Art. 37 Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di Corso	22
Art. 38 Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso interruzione degli studi.	22
Art. 39 Certificazioni	23
Art. 40 Tutela dei diritti degli studenti	24
Art. 41 Attività formative e culturali degli studenti	24
Art. 42 Codice di comportamento	24
Art. 43 Associazioni e cooperative studentesche.	24
Art. 44 Attività di collaborazione part-time	25
Art. 45 Promozione e pubblicità dell'attività formativa	25



*Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale*

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46	25
Norme transitorie	
Art. 47	26
Norme finali	
Art. 48	26
Modifiche del Regolamento didattico di Accademia	